



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n. 186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 settembre 2007.*

**LEGGE 3 OTTOBRE 2007 N.108**

## **DISPOSIZIONI SUL DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE ANIMALE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*(PREMESSA)*

*L'art. 282 bis del Codice Penale introdotto dalla Legge 25 luglio 2003 n. 101, punisce il maltrattamento e l'abbandono di animali prevedendo la pena dell'arresto di secondo grado o la multa per "chiunque sottopone gli animali a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, ovvero senza necessità li uccide, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o particolarmente disagiate, omette di custodirli oppure li abbandona".*

*Dato che:*

- Tutta la sperimentazione animale è di fatto una condizione di maltrattamento, in quanto gli animali sono tenuti in condizioni di prigionia e costrizione, sono spesso sottoposti a procedure che causano loro sofferenza anche estrema e sono alla fine uccisi;*
- Ad oggi sul territorio di San Marino non sono presenti aziende o facoltà universitarie in cui si effettuino esperimenti sugli animali;*
- La validità scientifica della sperimentazione animale è argomento controverso e sono sempre di più gli scienziati che si oppongono a questa pratica e preferiscono i metodi scientifici senza animali per i test di tossicità e gli studi in vitro, gli studi clinici ed epidemiologici per la ricerca di base e sulle malattie umane;*
- Crediamo che la Repubblica di San Marino possa proporsi come nazione all'avanguardia in Europa e in tutto il mondo, dichiarandosi nazione "senza vivisezione", grazie alla presente legge che vieta ogni forma di sperimentazione sugli animali.*

### **Art.1**

*(Definizioni)*

1. Ai sensi della presente legge si intende per "animale", non altrimenti specificato, qualsiasi vertebrato o invertebrato non umano inclusi quelli geneticamente modificati, le forme larvali autonome e/o capaci di riprodursi e le forme fetali.

2. Si intende con *“utilizzo degli animali a fini scientifici o tecnologici”* l’uso di animali, vivi o uccisi appositamente, per uno o più dei seguenti campi di applicazione:
- a) ricerca biomedica di base e applicata, inclusi le tesi di laurea sperimentali e i dottorati di ricerca inseriti all’interno dei progetti;
  - b) sviluppo e messa a punto di tecniche e di metodologie medico-chirurgiche o dispositivi medici, formazione del personale preposto alla profilassi, diagnosi o cura di malattie, anomalie o altri cattivi stati di salute nell’uomo e negli animali;
  - c) prelievo di organi, tessuti o altri materiali biologici per lo svolgimento di procedure in vitro o in vivo, o che siano rivolte alla profilassi, diagnosi o cura di malattie, anomalie o altri cattivi stati di salute nell’uomo e negli animali;
  - d) saggi biologici per la tutela dell’ecosistema nell’interesse dell’uomo, degli animali e delle piante;
  - e) prove didattico-dimostrative in università e scuole di ogni ordine e grado che sottopongano gli animali a strazio e sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche;
  - f) sviluppo, produzione e controllo di prodotti finiti o dei loro singoli ingredienti o miscele di ingredienti finalizzati ad uso cosmetico;
  - g) produzione e controllo di prodotti finiti per uso domestico;
  - h) produzione e controllo di materiale bellico;
  - i) ogni altro utilizzo degli animali compresa l’etologia sperimentale avente lo scopo di acquisire informazioni, di ottenere o testare prodotti che arrechino sofferenza all’animale.
3. Ai sensi del presente articolo, non sono da intendersi *“fini scientifici o tecnologici”* tutti gli interventi compiuti nell’interesse dell’animale stesso con finalità diagnostica, terapeutica, epidemiologica o di igiene pubblica.

**Art.2**  
*(Divieti)*

1. In tutto il territorio della Repubblica di San Marino è vietato l’utilizzo di animali a fini scientifici o tecnologici.
2. È inoltre vietato l’allevamento di animali diretto all’utilizzo e al commercio degli stessi a fini scientifici o tecnologici.

**Art. 3**  
*(Sanzioni)*

1. La violazione di quanto previsto dal primo e dal secondo comma dell’articolo 2, salvo che il fatto non costituisca altro reato, è punita con la prigionia di secondo grado e con la multa, nonché con l’interdizione di primo grado dall’esercizio dell’attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo di animali.
2. In caso di recidiva le pene sono aumentate di un grado ed è disposta la pubblicazione, a spese del condannato, della sentenza di condanna su un giornale sammarinese e su un quotidiano di Stato estero diffuso nel territorio della Repubblica di San Marino e nelle regioni finitime.
3. È disposta la confisca preventiva degli animali utilizzati, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

**Art.4**

1. Per ogni pratica consentita dalla presente legge, resta fermo il divieto di sottoporre a sofferenza gli animali oggetto di sperimentazione.

**Art.5**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 3 ottobre 2007/1707 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Mirco Tomassoni – Alberto Selva*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Valeria Ciavatta*